

Certezze giuridiche e certezze politiche

di Antonio LISERRE

Leonardo Sciascia, in una recente intervista rilasciata al « Corriere della Sera » (29 maggio 1983), ha additato, tra le cause principali del malessere italiano, le disfunzioni ormai acute dell'amministrazione della giustizia, invocando il bene perduto della certezza del diritto come il rimedio più urgente ai nostri mali.

La diagnosi impietosa di un intellettuale indipendente sembra così riproporre alla nostra attenzione un tema singolarmente ricorrente proprio nei periodi di maggiore disorientamento e incertezza: è naturale, difatti, che la frustrazione legata alla labilità delle previsioni relative al destino più prossimo della nostra società cerchi una compensazione, un'ancora non aleatoria, cui affidare la speranza per il domani.

C'è da dubitare, tuttavia, che la responsabile aspettativa di una giustizia non legata a influenze di settore possa consolidarsi in un contesto caratterizzato, per un verso, da forti tensioni sociali e, d'altro canto, da un'apparente impotenza delle istituzioni, affannosamente impegnate a rincorrere effimere soluzioni compromissorie.

L'influenza dello sviluppo socio-culturale

In realtà è appena il caso di ricordare che la certezza del diritto è un bene « politico » cioè connesso e dipendente dall'evoluzione contingente dell'assetto sociale ed economico della comunità che, in periodi di travaglio e instabilità, non consente il rifugio in isole felici impenetrabili a ogni esterna sollecitazione conflittuale.

Proprio perciò si dimostrerà sempre vana e rischiosa la suggestione di ritenere che ai giudici possano veramente competere poteri di supplenza nel governo della comunità e che anzi proprio il modello di società pluralistica, qualificata dal conflitto come forma tipica di coesistenza dei gruppi sociali, possa finire con il favorire l'esercizio da parte della magistratura di un potere d'intervento diretto (in particolare) nella sfera economico-sociale con funzioni di propulsione e coordinamento della politica dei gruppi verso obiettivi d'interesse generale.

Non si tratta, beninteso, di negare la funzione politica dell'interpre-

tazione giuridica riesumando l'antico luogo comune di qualificare tale attività come meramente ricognitiva di un diritto preesistente; né, e tanto meno, di sostenere l'idea di un sistema giuridico legato da una connessione puramente logica (sembrano davvero lontani i tempi in cui un Tribunale della Repubblica riteneva di poter demandare a un collegio di periti il compito di stabilire se si fosse o no verificato un mutamento dell'indirizzo politico di un giornale a seguito dell'avvento di un nuovo direttore!) riproponendo orientamenti sintonizzati su lunghezze d'onda, ormai e giustamente, così poco recepite.

Il problema è, evidentemente, un altro: si tratta, cioè, di prendere atto responsabilmente che l'opera del magistrato è strettamente legata allo sviluppo socio-culturale del paese e che, di conseguenza, un potere d'intervento diretto del giudice, soprattutto nella sfera dei rapporti economico-sociali, con funzione di propulsione verso obiettivi d'interesse generale, per realizzarsi in modo non velleitario ed evitando pericolose tensioni tra disciplina giuridica e realtà sociale, deve mostrarsi compatibile con la tendenziale evoluzione dei valori espressi dal quadro politico, economico e sociale del paese in un dato momento storico.

Il caso del diritto di sciopero

In questa prospettiva, ad esempio, risulta significativa l'importante vicenda degli interventi giurisprudenziali in tema di diritto di sciopero (garantito, ieri come oggi, dalla formula meramente assertoria dell'art. 40 cost.): difatti, scorrendo le pronunce degli anni cinquanta, caratterizzati dall'obiettivo del conseguimento di un'accelerata riattivazione della produzione, se ne ricava un orientamento che, senza giungere a negare la tutela immediatamente precettiva che la Costituzione accorda alla libertà di lavoro, appare, nella definizione dei limiti di tale libertà, chiaramente condizionato dalle allora pressanti esigenze di sviluppo del sistema.

Ben diversamente l'evoluzione successiva della giurisprudenza doveva far registrare un intendimento volto a riconoscere apertamente allo sciopero il ruolo preminente di contrappeso del potere economico dell'impresa, un intendimento, quindi, del tutto adeguato a riflettere, anche in questa materia, quell'esigenza di maggiore partecipazione ed equilibrio sociale da tempo privilegiata (già) nella sensibilità comune.

A chiunque venisse in mente di recriminare accademicamente sulla mancata anticipazione di questo orientamento agli anni in cui si decideva un modello (si fa per dire) di ricostruzione dell'economia italiana ricco anche di gravi distorsioni puntualmente poi rivelatesi, sarebbe del tutto superfluo far notare che certo non potrebbe scioccamente im-

putarsi ai nostri giudici un difetto d'impulso e di resistenza che era evidentemente nel paese.

Un altro esempio: la politica dei consumi

Alla stessa stregua non possono, oggi, non considerarsi mal fondate le aspettative di quanti, nel diffondersi d'iniziative, anche meritorie, per l'auspicabile affermarsi di una civile politica dei consumi, a opera di persone e/o gruppi giustamente preoccupati del difetto di ogni responsabile orientamento ed efficace tutela dei consumatori (controllo dei prezzi, abuso del potere d'impresa nella fissazione delle condizioni generali di vendita, responsabilità del produttore per i danni da vizi del prodotto, ecc., ecc.), finissero con l'indirizzare prevalentemente agli organi del potere giudiziario una domanda di giustizia che, se recepita, dovrebbe condurre al riconoscimento di una sorta di nuovo statuto, da più parti ormai invocato, per la protezione dei diritti del consumatore.

In realtà è evidente che anche la politica dei consumi deve trovare la sua collocazione in un quadro non slegato di scelte economiche e sociali indirizzate a risultati di preminente interesse generale (piena occupazione, espansione dei servizi pubblici, controllo e destinazione sociale delle risorse, eccetera) perseguibili soltanto da una guida politica capace di misurarne il tasso di reciproca compatibilità.

Diversamente non è pensabile che le pronunce, a volte ispirate da intenzioni coraggiose e lodevoli, di questo o quel singolo pretore, possano essere assunte come anticipatrici di soluzioni certamente rispondenti a interessi generali, così come non è pensabile che l'eventuale loro consolidarsi in veri e propri «indirizzi» giurisprudenziali possa prescindere da una diffusa coscienza della loro adeguatezza e desiderabilità.

In sostanza, ai giudici (e, più in generale, ai giuristi) spetta un ruolo di mediazione tra il sistema normativo e i conflitti sociali (ruolo, come si è già avvertito, sicuramente non riconducibile alla mera invenzione di sillogismi deduttivi), ma, a parte la considerazione che proprio il miglior assolvimento di un tal compito richiede, comunque, la capacità di giustificare con argomenti razionalmente discutibili le opzioni valutative che sono a monte di ogni decisione, è evidente che non possiamo responsabilmente attenderci di scoprire in una sentenza (fosse anche della Corte costituzionale), l'indicazione del punto non precario di equilibrio delle tensioni sociali generate dal dinamismo della struttura pluralistica.